



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE - IUC PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
4. BALDOIN ELENA - Consigliere	Sì
5. LORENZONI FRANCESCA - Consigliere	Sì
6. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
7. MONFERRINI CARLO - Consigliere	Sì
8. GARAVAGLIA PIERANGELO - Consigliere	Sì
9. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
10. DIMARCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
11. TICOZZI TIZIANO - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina, a decorrere dall'anno 2014 la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali.

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, esclusa l'abitazione principale come più avanti precisato;

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Rammentato che la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015, con l'art. 1 comma 677, ha confermato, con modifiche, anche per l'anno 2015, l'impianto normativo dell'imposta unica comunale – IUC.

Richiamata la legge 28.12.2015 n. 208, legge di stabilità per l'anno 2016, la quale nel riconfermare l'impostazione complessiva della imposta unica comunale vigente nei due anni precedente, ha introdotto alcune importanti modifiche normative circa esenzioni, riduzioni, casi particolari e dato atto che i contenuti non vengono modificati per l'anno 2017;

Rammentato inoltre, riassuntivamente quanto segue:

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento, oltre che per le unità immobiliari concesse in comodato nei casi espressamente previsti in precedenza:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Richiamato altresì l' art. 1 comma 42 della legge 232/2016 (legge finanziaria 2017) il quale ha disposto anche per il 2017 la proroga del blocco degli aumenti dei tributi e addizionali degli enti locali;

Visto l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il piano tariffario per l'esercizio finanziario 2017 fornito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16 convertito in legge 2.5.2014 n. 68, il quale stabilisce che il Comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 16/07/2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale;

Ritenuto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2017 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU - TASI - TARI, e le relative scadenze di pagamento, confermando in toto le tariffe stabilite per l'anno 2016;

Rammentato che, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, il valore da assumere a base per il calcolo è quello risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, aumentato della rivalutazione e successivamente moltiplicato come di seguito:

Gruppi e categorie catastali 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore 3
A C/2 C/6 C/7	5%	160
B C/3 C/4 C/5	5%	140
A/10	5%	80
D	5%	65
D5	5%	80

C/1	5%	55
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	135
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare della congruità del valore	=

Rilevato che, ai fini della determinazione della TASI, ai sensi dell'art. 682 della legge n. 147/2013 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, può essere così riassunta:

- manutenzione degli spazi adibiti a verde pubblico
- servizio di illuminazione pubblica
- servizi di manutenzione cimiteri comunali
- servizi socio-assistenziali

Tutto quanto sopra premesso;

Vista la legge 27.12.2013 n. 147;

Vista la legge 23.12.2014 n. 190;

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 e s.m.i.;

Vista la legge 28.1.2015 n. 208;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

1. Di stabilire, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2017, applicabili agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	Aliquota anno 2017	Aliquota anno 2016 (a dimostrazione del rispetto dei limiti di legge)
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	- 0,03	0,37 Detrazione € 200,00	0,37 Detrazione € 200,00
Terreni agricoli	0,76	+0,12	0,88	0,88
Aree edificabili	0,76	+0,12	0,88	0,88
Altri fabbricati	0,76	+0,12,	0,88	0,88

2. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune:

Aree in zona di Edilizia Mista Recente (completamento di zone miste)	Euro 25,00
Aree in zona di Espansione a Destinazione Mista Urbanizzate	Euro 38,00
Non Urbanizzate	Euro 35,00
Aree in zone Artigianali, Commerciali, Terziario, Industria	Euro 26,00
Aree in zone Artigianali, Commerciali, Terziario, Industria – Soggette a Piano Esecutivo	Euro 24,00
Aree in zona per aviosuperficie	Euro 19,00

3. Di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, a valere per l'anno 2017:

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2017	Aliquota definitiva Anno 2016 (a dimostrazione del rispetto dei limiti di legge)
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1 per mille	1,30	2,30 per mille	2,30 per mille
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	+ 0,30	1,30 per mille	1,30 per mille
Aree edificabili	1 per mille	+0,30	1,30 per mille	1,30 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	+0,30	1,30 per mille	1,30 per mille

4. Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%;

5. Di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2017, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti e che espressamente si approva e che si allega al presente atto sotto il punto b) per farne parte integrante e sostanziale;

6. Di stabilire che per l'anno 2017 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TARI	31 luglio	30 settembre	30 novembre	30 settembre

7. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2017.

8. Di evidenziare, ai sensi dell'art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015, che con la presente deliberazione non si prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2017.

9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune e sul portale del federalismo fiscale entro trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

INOLTRE,

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 23.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.GIANFRANCO BRERA

Il Responsabile del servizio finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto contabile.

Li, 23.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: DR.SSA ELENA DESSILANI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 24.02.2017.

Li, 24.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, 23.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 23.02.2017

Il Segretario Comunale
DR. GIANFRANCO BRERA